



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Il regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Fiorano Modenese di contributi, patrocini, nonché per l'attribuzione di altri benefici economici ad eccezione dei sussidi di carattere socio assistenziale.

Approvato con delibera consiliare n. 37 del 22/06/2017

Modificato con delibera consiliare n. 8 del 31/01/2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Natura degli interventi
- Art. 4 - Materie escluse dal presente regolamento
- Art. 5 - Settori di intervento
- Art. 6 - Soggetti beneficiari
- Art. 7 - Criteri per la concessione di contributi ordinari
- Art. 8 - Procedimento di concessione di contributi ordinari
- Art. 9 - Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 10 - Concessione di contributi straordinari
- Art. 11 - Erogazione di contributi ordinari e straordinari
- Art. 12 - Responsabilità del richiedente
- Art. 13 - Decadenza
- Art. 14 - Concessione di altri benefici economici
- Art. 15 - Richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 16 - Concessione dell'uso dello stemma araldico della città di Fiorano.
- Art. 17 - Obbligo di pubblicità
- Art. 18 - Trasparenza
- Art. 19 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, patrocinii, e per l'attribuzione di benefici economici.

Articolo 2 – Finalità

1. Il Comune di Fiorano Modenese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà dall'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e patrocinii, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

3. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale, regionale e delle previsioni dello Statuto del Comune di Fiorano Modenese e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme di rango superiore in contrasto con esse.

Articolo 3 - Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
 - patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Fiorano Modenese ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune;
 - contributi in denaro: con interventi, aventi carattere occasionale o continuativo, diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli apprezzabili sotto il profilo dell'interesse pubblico e che si distinguono in :
 - a) contributi ordinari: somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;
 - b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - c) contributi eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale;
 - benefici economici: agevolazioni, anche sotto forma di co/organizzazione, diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta.

Articolo 4 – Materie escluse dal presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) quando il Comune si faccia carico interamente o in parte dell'onere derivante da attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, ovvero, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida, acquisendo la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, di assumerle come attività propria;
- b) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione ad iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- c) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
- d) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale; il presente regolamento non si applica altresì ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni rispetto ai quali il Comune si ponga quale tramite per l'erogazione;
- e) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Fiorano Modenese a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune o di rimborso spese (ad es. con le organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) legge 266/1991 e in conseguenza di rapporti di natura pattizia o convenzionale);
- f) ai contributi ed ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da altre disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
- g) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale disciplinate da apposite disposizioni di legge e dal regolamento specifico;
- h) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali e ai contributi e benefici economici per la qualificazione scolastica come previsti nel Piano per il diritto allo studio;
- i) ai rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale;
- j) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

2. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi, spazi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore o in altri specifici provvedimenti.

3. Nell'ambito di appositi stanziamenti di bilancio, previa deliberazione della Giunta Comunale che ne illustra le motivazioni, predeterminandone criteri e modalità di erogazione nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dei canoni di pubblicità e trasparenza di cui all'artt. 26 del Dlgs 33/2013, al fine di promuovere la crescita sociale, economica, educativa/scolastica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi:

- contributi in conto impianti (investimenti) in misura non superiore al 15% della spesa sostenuta da enti del terzo settore, fondazioni ed associazioni assistenziali, culturali, religiose, turistiche, sportive, del tempo libero, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria, di opere su immobili ed impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà o in disponibilità del richiedente, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro;
- sovvenzioni finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto ovvero di finanziamenti a tasso agevolato;

- contributi in conto impianti (investimenti) in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta da enti del terzo settore, fondazioni ed associazioni assistenziali, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria, di opere su immobili ed impianti, macchinari ed attrezzature, che integrino l'offerta dei servizi pubblici rivolti a fasce sensibili della popolazione presenti sul territorio comunale, al fine di garantire la migliore soddisfazione dei bisogni della comunità.

Articolo 5 - Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

- A. promozione e sviluppo della comunità ed iniziative di solidarietà sociale;
- B. formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale;
- C. valorizzazione della condizione giovanile;
- D. cultura, arte, scienza e tutela dei beni storici e artistici;
- E. sport e tempo libero;
- F. tutela dell'ambiente;
- G. turismo e animazione della città;
- H. sviluppo economico e relazioni internazionali;
- I. protezione civile e sicurezza;
- L. innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione;
- M. attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
- N. promozione di politiche di genere e pari opportunità.

Articolo 6 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi, del patrocinio e degli altri benefici economici i soggetti pubblici o privati per iniziative, coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune di Fiorano e consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità e che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 5, quali:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- c) associazioni e fondazioni, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati fiscalmente registrati che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o per attività e iniziative che riguardano la comunità locale;
- d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale tra cui anche soggetti di natura commerciale per iniziative specifiche senza finalità di lucro o che devolvano gli utili in beneficenza;

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i movimenti e i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle di categoria.

Articolo 7 - Criteri per la concessione di contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari, il responsabile del procedimento adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio e delle persone nell'attività programmata;
- buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e le finalità istituzionali;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nella predisposizione dei bandi di cui all'articolo 8, il responsabile del procedimento può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Procedimento di concessione di contributi ordinari

1. La concessione di contributi è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti; a tal fine l'amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi.
2. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi precisando i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale.
3. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, entro il 15 aprile di ogni anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari. E' fatta salva la possibilità, ove ritenuta opportuno, di predisporre ulteriori bandi per l'erogazione di contributi per specifici filoni tematici di intervento anche in successivi periodi dell'anno.
4. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a. l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;

- b. l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 3;
 - f. i criteri di valutazione delle diverse istanze di l'assegnazione del contributo;
 - g. le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune secondo le regole della pubblicità legale; il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso l'attività comunicativa dell'ente.
6. I contributi ordinari vengono assegnati con provvedimento a firma del dirigente competente per materia assegnatario delle relative risorse.
7. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione ovvero al diniego dell'erogazione del contributo.
8. Il dirigente, con il provvedimento di cui al comma 6, può assegnare un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
9. Il dirigente competente per la valutazione delle richieste di contributo può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
10. Nel provvedimento di concessione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 80%, a fronte di specifica richiesta del beneficiario e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio.
11. L'ammontare del contributo assegnato non può tuttavia superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 9 - Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate corredate:
- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere motivatamente domande presentate, per cause

eccezionali e straordinarie adeguatamente motivate, oltre i termini stabiliti negli avvisi e nei bandi.

3. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

4. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire e il beneficiario ha l'obbligo di evidenziare la partecipazione del Comune nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto ai sensi del successivo articolo 16.

Articolo 10 – Concessione di contributi straordinari

1. Al di fuori dei bandi di cui agli articoli 8 e 9, per attività non rientranti nell'attività ordinaria, i soggetti di cui all'articolo 6 possono presentare, in via eccezionale, per iniziative " una tantum" di carattere straordinario e non ricorrente ma rientranti nei settori di intervento di cui al precedente articolo 5, richiesta di contributo straordinario al servizio comunale competente, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e l'idoneità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - b) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
 - c) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, la gratuità o meno per il pubblico e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico o privato;
 - d) il tipo e l'importo del contributo o altro beneficio richiesto;
3. La struttura comunale competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione e sottopone la proposta ad un atto di indirizzo della Giunta che precede la determinazione dirigenziale di assegnazione.
4. La Giunta, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, utilizza i seguenti criteri di ammissibilità:
 - rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
 - originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici e privati;
 - gratuità o meno dell'iniziativa per l'utenza.
5. Nella motivazione della determinazione di assegnazione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate dalla Giunta sulla base dei predetti indirizzi.
6. Nel provvedimento di concessione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 80%, a fronte di specifica richiesta del beneficiario e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio.
7. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 20% delle risorse annualmente determinate dalla Giunta con l'atto di assegnazione di cui all'articolo 8/2°.

Articolo 11 – Erogazione dei contributi ordinari e straordinari

1. I contributi in denaro sono liquidati con provvedimento del dirigente competente per materia entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dal presente regolamento.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, con l'indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo;
 - c) copia delle fatture intestate al beneficiario o ai beneficiari e/o dei documenti di spesa;
 - d) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali ritenute di legge;
 - e) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.
3. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, per servizi bancari e fiscali ecc..) potranno ammettersi in misura non superiore complessivamente al 4% delle spese totali sostenute e documentate.
4. Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
5. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.
7. Al contributo si applicano le ritenute di legge.
8. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

Articolo 12 - Responsabilità del richiedente

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa e fiscale in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

2. Con la richiesta di contributo, agevolazione economica o patrocinio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
3. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.
4. Il richiedente pertanto si impegna:
 - ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
 - ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e quando la stessa non coincide con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza.

Articolo 13 – Decadenza

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 8 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
 - a) l'iniziativa ammessa a contributo non venga realizzata ovvero venga svolta fuori dai termini previsti; sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, laddove sia stato possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b) l'iniziativa venga svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato; nel caso di accertata realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri proporzionali di valutazione stabiliti all'art. 11/9° c. del presente regolamento. E' fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate preventivamente al Servizio di riferimento competente e da quest'ultimo accolte con atto formale;
 - c) non venga presentata la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa salvo proroghe motivate;
 - d) venga violato l'obbligo di cui all'art. 11, comma 2 lett. d), con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o vengano accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali;
 - e) venga diffuso materiale promozionale dell'iniziativa non debitamente vistato ed autorizzato dalla Amministrazione a norma dell'art. 17/3°c. del presente regolamento.
3. In tutti i casi anzidetti, qualora sia stato liquidato un acconto del contributo, il beneficiario è tenuto a rimborsare quanto ricevuto.
4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
5. La mancata o una realizzazione sostanzialmente difforme dell'iniziativa ammessa a contributo, costituiscono anche motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto per l'anno successivo.

Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i benefici economici di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico e come tali soggiacciono agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 18 seguente.
2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
3. La concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo discipline e tariffario approvato con deliberazione di Giunta, eccezionalmente, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 15 del presente regolamento, qualora l'uso sia destinato a :
 - attività proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.
4. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita all'Amministrazione Comunale, delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
6. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
7. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 15 – Richiesta e concessione del patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "*Con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese*" unitamente alla riproduzione dello stemma comunale nella relativa comunicazione promozionale.
2. Il patrocinio, di norma, non è oneroso per l'Ente.
3. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante, sono dirette al Sindaco di norma almeno 10 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, e devono illustrare le attività nei

contenuti, nei fini, tempi, luoghi e nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

4. Le richieste del patrocinio non comportanti oneri, istruite dai servizi comunali competenti per materia, sono accolte ed autorizzate con atto del Sindaco.

5. La richiesta di concessione di patrocinio, ove sia contestualmente accompagnata da richiesta di concessione in uso gratuito di servizi, strutture, spazi – ad esclusione di piazze, strade, spazi verdi ed altri luoghi pubblici all'aperto per cui si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4 - e beni comunali, viene opportunamente istruita e proposta, dal Servizio competente per materia, alla Giunta per la conseguente espressione di indirizzo.

6. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.

Articolo 16 – Obbligo di pubblicità

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui questi ultimi sono stati concessi.
2. Dopo la concessione di contributi, benefici, agevolazioni economiche, il soggetto beneficiario evidenzierà nella promozione e nelle altre forme di diffusione della iniziativa, ed in particolare sui social network, la collaborazione del Comune utilizzando la dicitura "*Con il contributo/patrocinio del Comune di Fiorano Modenese* " unitamente alla riproduzione dello stemma cittadino.
3. La mancata pubblicizzazione del contributo o beneficio concessi può essere causa di decadenza dai relativi benefici.
4. Chi per contro, sprovvisto del patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità di cui al presente regolamento, utilizza abusivamente lo stemma comunale sarà perseguito a norma di legge.

Articolo 17 - Concessione dell'uso dello stemma araldico della città di Fiorano Modenese.

1. Lo stemma araldico e la scritta "Città di Fiorano Modenese", costituiscono il logo(tipo) del Comune di Fiorano, non sono separabili e non sono modificabili nelle loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti.
2. Lo stemma araldico nella sua corretta versione può essere richiesto al Servizio Comunicazione ed Informazione che fornirà il logo nel formato corretto all'uso con un breve testo di corredo, dove sono descritte le regole minime di applicazione del marchio.
3. Il bozzetto del materiale promozionale deve essere vistato e autorizzato prima della stampa dalla segreteria del Sindaco.

Articolo 18 – Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e s.m.i..

Articolo 19 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.